COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) QUADRI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CONTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROTONDO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore CONTE GIUSEPPE

Nella seduta del 04/02/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso del 5 ottobre 2013, il ricorrente ha contestato all'intermediario resistente di avere segnalato il suo nominativo nei sistemi privati di informazioni creditizie, per la sua veste di coobbligato nell'ambito di un rapporto di finanziamento contratto dal fratello, in data 17 marzo 2008, per un importo di euro 3.458,40.
Il ricorrente ha lamentato di non avere ricevuto nessun preavviso di segnalazione e, pertanto, di non avere avuto alcuna possibilità di prevenire la segnalazione pregiudizievole. I bonifici effettuati successivamente attesterebbero, peraltro, la piena disponibilità e solerzia del ricorrente nel rispetto degli impegni contrattualmente assunti.
Tanto sopra premesso, il ricorrente ha chiesto all'Arbitro di disporre l'immediata cancellazione dei dati negativi segnalati sul suo conto nei sistemi privati di informazioni creditizie e di condannare l'intermediario resistente a risarcirgli il danno subito, quantificato in euro 2.350,00, in corrispondenza del mancato finanziamento per l'acquisto di una moto, in euro 900,00 per il mancato finanziamento di una vacanza estiva, in euro 10,00 per le raccomandate inviate, per un totale di euro 3.260,00.

L'intermediario si è difeso affermando, preliminarmente, di avere richiesto la cancellazione dei dati "già nel mese di settembre" del 2013, come comunicato al ricorrente con lettera del 23 settembre 2013.
Quanto al rimborso del finanziamento, l'intermediario ha opposto che esso ha avuto un andamento irregolare sin dalle prime rate. Dal copioso scambio di messaggi intercorso via e-mail con il ricorrente, deve desumersi come quest'ultimo avesse piena conoscenza dell'anomalo andamento del rapporto originario.
L'intermediario ha precisato di avere proceduto alla cancellazione delle segnalazioni a carico del ricorrente nei sistemi di informazione creditizie, ancorché la vigente normativa preveda differenti termini di conservazione dei dati della clientela per analoghe casistiche.
Dopo avere controdedotto come sopra riassunto, l'intermediario ha chiesto all'Arbitro di rigettare la domanda risarcitoria, in quanto priva di idonee allegazioni.

DIRITTO

Il ricorrente ha chiesto la cancellazione dei dati negativi riguardanti la sua persona, segnalati, dall'intermediario, nei sistemi privati di informazioni creditizie.
L'intermediario resistente ha eccepito di avere provveduto a sollecitare la cancellazione dei dati di pertinenza del ricorrente già nel mese di settembre 2013. In effetti, è stato allegato alle controdeduzioni un estratto dall'archivio CRIF, aggiornato al 30 settembre 2013, dal quale non risulta alcuna segnalazione pregiudizievole a carico del ricorrente, a differenza di un precedente estratto risalente all'agosto 2013.
La domanda del ricorrente non può pertanto essere apprezzata nel merito, poiché promossa nonostante il difetto dell'interesse ad agire, che è da assumere - secondo il prevalente indirizzo interpretativo - alla stregua di una condizione dell'azione.
Quanto all'ulteriore domanda risarcitoria, il Collegio è costretto a prendere atto come, al di là delle richieste avanzate a tale titolo dal ricorrente, dal ricorso e dalla documentazione prodotta agli atti non risulti alcuna allegazione idonea ad attestare la fondatezza della pretesa. La domanda risarcitoria, pertanto, va respinta, in quanto priva del minimo concreto riscontro probatorio.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI